

CREA – Registro Ufficiale N 0094462 del 17/10/2022 – I

**Delibera n. 109-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 12 ottobre 2022
(Verbale n. 9/2022)**

Ratifica utilizzo Fondo di Riserva per le spese impreviste.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;
- VISTO** lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;
- VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il "RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità" e il "ROF - Regolamento di Organizzazione e Funzionamento" del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria", approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020";
- VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30 dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Bassetti, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- VISTO** l'art. 18 comma 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- VISTO** il contratto di locazione stipulato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura con la Villa Pinciana srl già Nuova Gallia srl, relativo ad un immobile strumentale sito in Roma, Via Nazionale n. 82 registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 1, ove ha stabilito la propria sede legale e vi ha esercitato sia attività istituzionale che commerciale stipulato il 22 dicembre 2004 con decorrenza 01 gennaio 2005 per la durata di sei anni;
- TENUTO CONTO** che per il periodo dal 2007 e fino al 2012 la società proprietaria ha emesso le fatture del canone in regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del DPR n. 633/72, non applicando il regime dell'obbligatorietà dell'IVA dettato dall'art. 8 ter, lett. c) del DPR citato;
- TENUTO CONTO** che l'Agenzia delle Entrate ha notificato a Nuova Gallia srl e a Villa Pinciana srl cinque avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA non versata sulle fatture dei canoni locatizi per gli anni 2008, 2009, I° semestre 2010, II° semestre 2010 e 2012 e che detti avvisi sono stati trasmessi da Villa Pinciana al CREA con PEC n. 0002797 del 22 gennaio 2018;
- TENUTO CONTO** che i suddetti avvisi di accertamento traevano causa da un processo verbale di contestazione elevato dalla Guardia di Finanza – Nucleo polizia Tributaria Roma in data 26 settembre 2017 nei confronti della società proprietaria, con cui era stata contestata la esenzione dell'IVA dei canoni percepiti per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2012 in ragione del fatto che il CRA (poi CREA) è un ente non commerciale e che lo stesso ha acquisito in locazione l'immobile al fine di adibirlo a sede istituzionale come risulta dall'art. 3 del contratto in cui si specifica che l'immobile viene concesso in locazione esclusivamente per uso ufficio e non si rinviene nel contratto stesso alcun riferimento ad un eventuale ulteriore

esercizio di attività di impresa, arti o professioni che l’ente non commerciale avrebbe potuto svolgere all’interno dello stabile sito in Roma, Via Nazionale, n. 82;

VISTA la nota prot. n. 0004528 del 01.02.2018 con la quale Villa Pinciana srl comunicava di aver provveduto al pagamento dell’IVA non versata e di voler pertanto esercitare il diritto di rivalsa per l’anno 2012;

VISTO il decreto n. 733 del 08.06.2018 con il quale l’Ente ha rimborsato l’IVA per i primi due trimestri del 2012, accertata con il sopra indicato avviso n. TK3035205392 per € 95.782,00 senza interessi e sanzioni, in virtù della modifica apportata all’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 dal DL 24.04.2012 che prevede che a partire dal 24.01.2012 “*il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni e dei committenti dei servizi*”;

VISTA la nota del 11.04.2022 con la quale la società Villa Pinciana srl ha comunicato che “*in data 31 marzo 2022 abbiamo terminato il pagamento del rateizzo IVA anni 2008-2009-2010 come da accertamento della Guardia di Finanza, a Voi a suo tempo già inviato*” ed ha, altresì, rappresentato che “*Pertanto, essendo terminato il pagamento, siamo ad esercitare l’azione di rivalsa ed a richiedervi il rimborso di quanto da noi versato e precisamente euro 692.154,01 relativo agli importi IVA anni 2008-2009-2010 per € 688.212,51 interessi € 3.941,50...*”;

VISTA la nota prot. n. 63770 del 01/0/2022 con la quale l’Amministrazione ha chiesto formale parere all’Avvocatura Generale dello Stato al fine di definire la corretta azione da porre in essere;

VISTO il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota n. Cs. 26710/2022 – Avv. Marchini;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 2, punto 2. del D.Lgs n. 472/1997 “*la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione*” e, pertanto, non sono dovuti gli interessi e sanzioni pagati da Villa Pinciana al fine del pagamento dell’IVA in parola;

PRESO ATTO che l’Ente non potrà effettuare la detrazione della somma oggetto della richiesta dell’esercizio di rivalsa nel biennio successivo al pagamento della medesima alla società Villa Pinciana in quanto trattasi di IVA istituzionale;

TENUTO CONTO di dover procedere con la modalità indicata dall’Avvocatura Generale dello Stato all’accoglimento della richiesta dell’esercizio del diritto di rivalsa avanzata dalla Società Villa Pinciana s.r.l.;

VISTO il Decreto del Direttore generale prot. n. 0080633 del 07/09/2022 con il quale in conformità al parere espresso dall’Avvocatura di cui al precedente capoverso, è stato disposto il pagamento di € 534.317,42 a favore di Villa Pinciana e a tal fine è stata contestualmente disposta la variazione di bilancio necessaria alla copertura della spesa per l’importo anzidetto a valere sul capitolo 1.10.01.01.001.02 “*Fondo di Riserva per spese impreviste*”;

PRESO ATTO di quanto approvato a maggioranza, con l’astensione del Dott. Domenico Perrone, seduta stante, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del CREA del 12 ottobre 2022;

DELIBERA

È ratificato l’utilizzo della somma di € 534.317,42 dal capitolo 1.10.01.01.001.02 “*Fondo di Riserva per spese impreviste*” disposto con il Decreto del Direttore Generale prot. n. 0080633 del 7 settembre 2022.

La Segretaria

Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente

Prof. Carlo Gaudio